

D.M. 29 luglio 1997

Approvazione del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, in particolare l'art. 2, comma 104, come modificato dall'art. 10, comma 8-quinquies, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 1993, con la quale è stato approvato il programma triennale per la tutela dell'ambiente 1994/96;

Vista la delibera CIPE 12 luglio 1996, concernente il riparto di somme per la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale;

Vista la delibera CIPE 18 dicembre 1996 con la quale sono state ripartite le risorse di cui al punto 4 della delibera CIPE 12 luglio 1996, a valere sui fondi di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641;

Vista la delibera CIPE 23 aprile 1997 con la quale sono state ripartite risorse a valere sui fondi di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto in particolare l'art. 6 della citata legge 135/97 che prevede la adozione, da parte del Ministro dell'ambiente, di un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue;

Visto il parere emesso in data 19 giugno 1997 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome sullo schema di Piano, di cui all'atto n. 292 in pari data;

Considerata la necessità e l'urgenza di adottare il citato piano, al fine di individuare gli interventi e le opere prioritari in materia di collettamento e depurazione, in conformità alle previsioni della legge 5 gennaio 1994 n. 36, e nella prospettiva di attuazione della Direttiva 91/271 CEE;

Ritenuto, in particolare, opportuno, anche in considerazione delle rilevanti ricadute occupazionali che ne deriveranno, consentire l'immediata attivazione degli interventi e delle opere ai quali le regioni e le provincie autonome hanno attribuito le risorse al momento disponibili;

Ritenuto, altresì, opportuno individuare ulteriori interventi ed opere prioritari tra quelli che al momento non dispongono di completa copertura finanziaria al fine di consentirne la rapida attivazione non appena si renderanno disponibili le ulteriori e necessarie risorse;

Ritenuto, peraltro, necessario che le modalità operative del Piano siano coerenti con le procedure previste per l'attuazione dei programmi operativi comunitari, al fine di garantire il migliore utilizzo delle risorse disponibili a valere sui fondi strutturali, nonché con le procedure stabilite dalle leggi nazionali che finanziano il Piano stesso;

Ritenuto di dover individuare, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della citata legge 135/97, le procedure di monitoraggio e controllo delle attività di realizzazione degli interventi e delle opere del Piano, nonché i presupposti e le procedure per la revoca ed il riutilizzo delle risorse disponibili, con la partecipazione delle regioni e provincie autonome interessate;

DECRETA:

Art. 1.

1. È approvato il Piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione definito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del decreto-legge 23 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

2. Il Piano straordinario, che viene allegato al presente decreto e del quale costituisce parte integrante, si articola in una Parte espositiva, nelle Tabelle riepilogative n. 1 (costo degli interventi secondo gli obiettivi ambientali perseguiti), 2 (numero degli interventi e relativi costi), 3 (interventi con integrale copertura finanziaria) 4 (interventi di cui si chiede la copertura finanziaria mancante) e 5 (distinzione del fabbisogno secondo le aree obiettivo UE), nelle Tabelle regionali-allegato 1 (indicazione analitica degli interventi secondo gli obiettivi ambientali) e nelle Tabelle regionali-allegato 2 (A, B, C, D, G, H, I: indicazione analitica degli interventi secondo la copertura finanziaria; E, F: indicazione delle risorse riallocate e degli interventi a cui erano originariamente destinate).

3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, ed ivi richiamate, si applicano, in presenza dei relativi presupposti, a tutti gli interventi ed opere contemplati nel Piano straordinario.

Art. 2.

1. Sono confermati i finanziamenti già destinati, nell'ambito del programma triennale per la tutela ambientale 1994/96 approvato con delibera CIPE 21 dicembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: P.T.T.A.), agli interventi indicati alle Tabelle A - allegato 2.

Art. 3.

1. Le somme derivanti dall'accensione dei mutui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, ed assegnate ad interventi presentati dal Ministero dell'ambiente con delibera del CIPE in data 18 dicembre 1996, nonché quelle derivanti dall'accensione dei mutui di cui all'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, ed assegnate a progetti presentati dal Ministero dell'ambiente con delibera del CIPE in data 23 aprile 1997, tutte indicate alle Tabelle B - allegato 2, sono destinate a finanziare agli interventi altresì ivi indicati.

Art. 4.

1. I finanziamenti relativi agli interventi indicati alle Tabelle E - allegato 2, sono revocati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 104, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, come modificato dall'art. 10, comma 8- quinquies, della legge 27 febbraio 1997 n. 30, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669.

2. Le somme oggetto delle revoche di cui al precedente punto 1, sono destinate al finanziamento degli interventi indicati alle Tabelle C - allegato 2.

Art. 5.

1. Le somme rese disponibili a seguito di ribassi d'asta ed economie realizzati in relazione a progetti finanziati nell'ambito del P.T.T.A., indicate alle Tabelle F - allegato 2, sono destinate a finanziare gli interventi indicati alle Tabelle D - allegato 2.

Art. 6.

1. Le somme disponibili nell'ambito del P.T.T.A. e non ancora definitivamente finalizzate a specifici interventi in relazione a documenti regionali di programma approvati dal Ministero, indicate alle Tabelle G - allegato 2, sono destinate a finanziare gli interventi di cui all'art. 7.

Art. 7.

1. Le ulteriori risorse che si renderanno disponibili per l'attuazione del piano, verranno prioritariamente destinate agli interventi indicati alle Tabelle I - allegato 2, e successivamente agli interventi indicati alle Tabelle H - allegato 2.

Art. 8.

1. Il controllo degli interventi, sotto il profilo dell'idoneità a realizzare la tutela degli obiettivi di qualità dei corpi ricettori, nonché il monitoraggio tecnico, economico e finanziario sulla realizzazione e sulla gestione provvisoria degli impianti, sono assicurati dal Ministero dell'ambiente attraverso il Servizio A.R.S.

2. Per l'esercizio delle attività di controllo, verifica e monitoraggio, il Ministero dell'Ambiente può avvalersi del Gruppo tecnico costituito con D.M. prot. 6452/ARS/M/D/G/N in data 21 maggio 1997, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 23 marzo 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 97 n. 135, nonché di un apposito gruppo di lavoro istituito presso la Commissione Tecnico-Scientifica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1991 n. 438.

Art. 9.

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e' costituito un Comitato di sorveglianza, composto da rappresentanti del Ministero dell'ambiente, del Ministero dei LL.PP. e delle Regioni interessate.

2. Alle riunioni del Comitato partecipano inoltre, in relazione all'incidenza sulle rispettive competenze degli argomenti all'ordine del giorno, rappresentanti della Commissione dell'Unione europea, del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del Ministero del tesoro, e di eventuali altre Amministrazioni interessate.

3. Il Comitato di sorveglianza si riunisce almeno due volte l'anno.

4. Il Comitato svolge le funzioni di sorveglianza sull'attuazione del Piano, ed in particolare propone al Ministero dell'ambiente la definizione dei presupposti e delle modalità procedurali per l'eventuale revoca e riallocazione dei finanziamenti, l'adozione delle eventuali ulteriori misure necessarie all'ottimale realizzazione delle previsioni del Piano, ivi comprese le eventuali modifiche ed integrazioni del Piano stesso.

Art. 10.

1. Il direttore del Servizio ARS del Ministero dell'ambiente adotta gli atti amministrativi e contabili conseguenti al presente decreto ed occorrenti per l'attuazione del Piano.

(Si omettono gli allegati)